

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **93/1970** (ECLI:IT:COST:1970:93)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **21/05/1970**; Decisione del **03/06/1970**

Deposito del **10/06/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5054**

Atti decisi:

N. 93

ORDINANZA 3 GIUGNO 1970

Deposito in cancelleria: 10 giugno 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 150 del 17 giugno 1970.

Pres. BRANCA - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1969 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Massarini Pietro, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

Ritenuto che l'ordinanza del pretore di Genova solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 85 dello stesso testo unico, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che, con sentenza n. 39 dell'11 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato la illegittimità dell'art. 220 ridetto, perché prevede l'obbligo dell'arresto ad opera della polizia giudiziaria per il reato di cui all'art. 85, che è punibile solo con l'ammenda, sicché la parte dell'art. 220 che si richiama all'art. 85 ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 25 marzo 1970;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui si richiama all'art. 85 dello stesso testo unico.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.